2.5. I programmi di lavoro dell'Autorità: obiettivi e decisioni

L'Autorità ha sviluppato numerose iniziative nel periodo di riferimento della presente Relazione, che va dal 1° giugno 2000 al 30 maggio 2001, sia sul piano della liberalizzazione sia su quello della regolamentazione, favorendo l'ingresso di nuovi operatori in diversi segmenti di mercato, incentivando la diffusione dei benefici concorrenziali e accelerando lo sviluppo di nuovi mercati.

2.5.1. Rilascio di licenze individuali e autorizzazioni generali

Sono state rilasciate, tra il luglio 2000 e il marzo 2001, 232 autorizzazioni e licenze per operare nei diversi segmenti del mercato delle telecomunicazioni. In particolare, sono state rilasciate 26 autorizzazioni per servizi satellitari; 128 autorizzazioni per l'offerta di servizi diversi dalla telefonia aperta al pubblico (es. Internet, trasmissione dati, reti private, servizi per gruppi chiusi di utenti); 73 licenze per operare nel mercato della telefonia commutata (reti e servizi di telefonia aperta al pubblico); 5 licenze radiomobile nazionale per operare nel sistema IMT-2000 (o UMTS) ovvero di telefonia mobile di terza generazione;

In particolare sono state rilasciate le seguenti licenze ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente da:

Tabella 3.22 - **Licenze ed autorizzazioni rilasciate**

d.m. 25 novembre1997	DPR. 4 settembre 1995, n. 420	d.l.vo 11 febbraio 1997, n. 55
(disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni);	(regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1 del d. l.vo 17 marzo 1995, n. 103), e delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000 recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali);	(attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite).
16 licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale; 28 licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; 29 licenze individuali per l'installazione di una rete di TLC allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale; Si segnalano inoltre 5 procedimenti istruttori previsti dall'art. 6, comma 28 del d.P.R. 318/97 in materia di assenso al trasferimento delle licenze.	76 autorizzazioni per servizi Internet; 16 autorizzazioni per servizi di fonia vocale; 29 autorizzazioni per servizi di trasmissione dati; 5 autorizzazioni per servizi di semplice rivendita di capacità; 2 autorizzazioni per servizi di gruppi chiusi di utenti.	26 autorizzazioni per servizi via satellite.

Allineamento delle concessioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 sono stati eliminati i diritti speciali o esclusivi ancora formalmente previsti dalle concessioni in capo ad alcuni operatori, peraltro già eliminati da un punto di vista sostanziale. Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare con le disposizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, sono stati rilasciati titoli abilitativi per le seguenti imprese:

Telecom Italia s.p.a.

- Delibera n.738/00/CONS del 15 novembre 2000

Licenza individuale per l'installazione e l'esercizio di una rete di stazione costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat.

- Delibera n. 737/00/CONS del 15 novembre 2000

Licenza individuale per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo e la fornitura di servizi mobili marittimi nonché del servizio mobile via satellite attraverso terminali Inmarsat.

- Delibera n. 821/00/CONS del 22 novembre 2000

Autorizzazione per la fornitura di servizi di rete e di comunicazione via satellite.

- Delibera n. 820/00/CONS del 22 novembre 2000

Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e per la prestazione al pubblico del servizio di telefonia vocale

Telemar s.p.a.

- Delibera n. 737/00/CONS del 15 novembre 2000

Licenza individuale per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo e la fornitura di servizi mobili marittimi nonché del servizio mobile via satellite attraverso terminali Inmarsat.

Sempre nel corso dell'anno 2000, è stata svolta la gran parte dell'attività istruttoria che ha consentito, nei primi mesi dell'anno successivo, di emanare i seguenti atti riguardanti i servizi radiomobili, completando in tal modo l'intero procedimento di allineamento delle concessioni degli operatori che operano sul mercato nazionale:

Telecom Italia Mobile s.p.a.

- Delibera n. 127/01/CONS del 14 marzo 2001

Licenza individuale per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico in tecnica GSM e l'installazione della relativa rete sul territorio italiano.

- Delibera n. 126/01/CONS del 14 marzo 2001

Licenza individuale per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico TACS, per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale e l'installazione delle relative reti sul territorio italiano.

Omnitel Pronto Italia s.p.a.

- Delibera n. 128/01/CONS del 14 marzo 2001

Licenza individuale per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico in tecnica GSM e l'installazione della relativa rete sul territorio italiano.

Infine, in data 25 marzo 2001 è entrata in vigore la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 che ha nuovamente attribuito al Ministero delle comunicazioni la competenza in ordine al rilascio dei provvedimenti in questione.

2.5.2. Le decisioni in materia di servizio universale

L'istruttoria annuale volta a verificare l'esistenza delle condizioni per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale (SU) è stata svolta anche nel 2000 secondo le previsioni dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 e del decreto ministeriale 10 marzo 1998 (Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni).

L'analisi dell'Autorità si è svolta, in prevalenza, lungo due filoni di attività. Da un lato, si è proceduto ad una valutazione del grado di concorrenzialità del mercato italiano delle telecomunicazioni nel 1999 (anno a cui si riferisce la decisione sull'applicabilità del meccanismo), in quanto elemento presupposto per l'ammissibilità del meccanismo di ripartizione, ossia per la verifica dell'iniquità dell'onere della fornitura del SU per Telecom Italia. Dall'altro lato, si è provveduto a valutare il costo netto del SU dichiarato da Telecom Italia, avvalendosi, come prescrive la normativa di riferimento, dell'ausilio di un soggetto autonomo rispetto agli organismi di telecomunicazioni e con specifiche competenze.

Per quanto concerne l'analisi delle condizioni di mercato esistenti nel 1999, gli uffici dell'Autorità hanno - innanzitutto - provveduto ad acquisire gli elementi necessari all'analisi di mercato: per tale ragione, sono state richieste agli operatori presenti sul mercato italiano nel 1999 informazioni in merito al loro fatturato, ai volumi di traffico registrati, alle attività svolte, nonché altri dati necessari per definire la base di calcolo, ai fini dell'applicazione della formula per la contribuzione al fondo per il SU.

In base ai risultati ottenuti in termini di quote di mercato, nonché ad altri elementi tipici di una *market analysis* (barriere all'entrata; effetti su mercati contigui, etc.), l'Autorità ha accertato che le condizioni di concorrenza sono migliorate nel 1999, come testimoniato anche dall'incremento del numero di operatori presenti sul mercato (da 3 nel 1998 a oltre 15 nel 1999), dalle riduzioni delle quote di mercato dell'*incumbent* (di ben 7 punti percentuali in un solo anno, in termini di ricavi; di circa 4 punti, in termini di volumi di traffico). Di conseguenza, l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare l'ammontare del costo netto presentato da Telecom Italia, al fine di verificare l'esistenza di un costo netto positivo tale da giustificare gli oneri amministrativi di gestione del fondo.

Tabella 3.23 - **Licenze rilasciate** (Aggiornamento al 7 marzo 2001)

Anno	Tipo A			Tipo B			Tipo C			Totale rete fissa			Mob/ DECT/Sat	
	Naz.	Loc.	Tot.	Naz.	Loc.	Tot.	Naz.	Loc.	Tot.	Naz.	Loc.	Tot.	Naz.	Loc.
1998	5	0	5	4	9	13	17	2	19	26	11	37	1	1
1999	10	5	15	4	19	23	13	3	16	27	27	54	1	0
2000	9	8	17	14	15	29	28	8	36	51	31	82	3	0
2001	5	1	6	6	0	6	2	3	5	13	4	17	2(**)	0
Totale	**29**	**14**	**43**	**28**	**43**	**71**	**60**	**19**	**76**	**117**	**73**	**190**	**7**	**1**

Totale Licenze (*):	**198**
Nr. Aziende in possesso di almeno una licenza:	**151**
Nr. Aziende che possono offrire servizi di telefonia vocale:	**117**
Nr. Aziende che possono offrire reti di TLC aperte al pubblico:	**71**

Tipo A) - Prestazione del solo servizio di telefonia vocale
Tipo B) - installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico (non si può offrire il servizio di telefonia vocale)
Tipo C) - Installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia locale (non è prevista la fornitura della rete a terzi)
(*) - Telecom Italia è considerata in possesso sia della licenza A) che di quella B), anche se formalmente il rilascio è unico
- È conteggiata nel rilascio anche quella di TMI che ne ha comunicato la rinuncia
(**) - Allineamento licenze mobili Tim e OPI

A questo riguardo, Telecom Italia ha presentato, nei termini previsti dalla normativa, il proprio calcolo del costo netto del SU, evidenziando per le quattro componenti (aree non remunerative, clienti non profittevoli in aree remunerative, telefoni pubblici non remunerativi e servizio di informazioni elenco abbonati) un onere complessivo di 650 miliardi. Il consulente incaricato dall'Autorità (la società inglese NERA) ha esaminato il rapporto presentato da Telecom Italia, al fine di verificarne la conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del costo netto previste dalla regolamentazione vigente. Inoltre, sempre in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, il consulente ha provveduto a calcolare anche i benefici indiretti, ovvero i vantaggi di mercato, connessi alla fornitura del SU da parte di Telecom Italia.

L'esito dell'analisi dell'*advisor* e le valutazioni interne degli uffici istruttori hanno condotto ad una significativa riduzione dell'importo complessivo proposto da Telecom Italia, definitivamente stabilito a 120 miliardi di lire. Alla riduzione dell'ammontare calcolato dall'incumbent hanno concorso i seguenti fattori: a) i rilievi del consulente alla metodologia applicata da Telecom Italia con riferimento a tutte e quattro le componenti del costo netto, così da determinare una riduzione da 650 a 350 miliardi del valore del costo netto; b) un ulteriore ridimensionamento di 140 miliardi, a seguito dell'analisi degli uffici istruttori che ha indotto a non riconoscere i costi del servizio di informazioni elenco abbonati e dei clienti non profittevoli nelle aree remunerative tra i costi ammissibili ai fini della ripartizione; c) la quantificazione in circa 90 miliardi del valore dei benefici indiretti.

Accertato il livello del costo netto del SU, l'Autorità con delibera n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000 ha valutato la possibilità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il finanziamento del SU nel caso di operatori nuovi entranti, secondo quanto stabilisce l'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998. La *ratio* di tale norma è di non gravare di ulteriori oneri operatori che sono nella fase di avvio della loro attività e che, quindi, è presumibile registrino profitti negativi, in considerazione degli elevati investimenti connessi allo *start up* delle loro attività. Per tale ragione, l'Autorità ha ritenuto di fissare nell'1% la soglia di esenzione, ovverosia sono stati esclusi dalla contribuzione quegli operatori che, a seguito dell'applicazione della formula per il calcolo del contributo dettata dal decreto ministeriale 10 marzo 1998 all'allegato A, risultassero detenere una quota inferiore all'1%.

In tal modo, si è pervenuti a determinare che l'onere fosse ripartito nel seguente modo: 69 miliardi di lire per Telecom Italia, in virtù di una quota pari al 57,1%; 34 miliardi di lire per Tim (quota del 28,1%); 16 miliardi di lire per Omnitel Pronto Italia (quota del 13,8%) ed, infine, 1 miliardo di lire per Infostrada (quota dell'1%).

Con questa decisione, come già accennato, l'Italia è il secondo paese dell'Unione europea ad istituire un meccanismo di contribuzione e, come già nel caso francese, anche se le quote italiane sono risultate notevolmente più basse, questa decisione è stata fortemente avversata dalle imprese chiamate a contribuire. In particolare, gli operatori mobili hanno argomentato sull'iniquità di un sistema che porta i fornitori di un servizio in concorrenza (la telefonia mobile appunto) a contribuire per un costo che si genera in un mercato ancora in sostanziale monopolio. L'Autorità, anche alla luce delle osservazioni mosse dagli operatori intervenuti nel corso del procedimento, ha avviato la valutazione del passaggio ad un diverso meccanismo di ripartizione del costo, cosiddetto *pay or play*, in base al quale singole componenti del SU, ritenute dall'*incumbent* non remunerative, possono essere assegnate ai suoi concorrenti che, in luogo del versamento del contributo, provvedono a fornire tali servizi. Nel corso del 2001, l'Autorità avvierà in merito una consultazione pubblica, al fine di acquisire le opinioni degli operatori licenziatari e degli altri soggetti interessati.

In conclusione, si osserva che il tema del SU è anche nell'agenda di riforma del quadro normativo comunitario, con riferimento ai vari aspetti: evoluzione dei suoi contenuti, procedure per la determinazione dei relativi oneri, procedure per la definizione dei soggetti chiamati a contribuire al finanziamento.

2.5.3. La valutazione dei sistemi di contabilità degli operatori notificati

Il tema degli strumenti di calcolo dei costi d'interconnessione e dei servizi di telefonia è in fase di profonda evoluzione; nel corso del 2000, l'Autorità ha svolto una consultazione pubblica in merito all'introduzione di un sistema di calcolo basato su un modello a costi correnti (anziché a

costi storici, attualmente in vigore) ed è impegnata nella definizione di criteri per la formulazione da parte di Telecom Italia di un'offerta d'interconnessione di riferimento basata su tale modello, per l'anno 2001.

Tra il 2000 e il 2001 l'Autorità ha consolidato, in generale, i processi di valutazione dei costi degli operatori notificati nei mercati dell'interconnessione e dei servizi di telecomunicazione. In particolare gli operatori notificati (fissi e mobili, con obblighi diversi) sono tenuti a predisporre un sistema di contabilità a costi correnti quale passaggio intermedio per l'adozione di una contabilità di tipo *Long Run Incremental Cost* (LRIC). Si tratta di un passaggio chiave per misurare in maniera affidabile l'orientamento al costo dei beni intermedi, quali l'interconnessione, e di taluni beni finali, che gli operatori notificati devono offrire.

2.5.4. Valutazione e richiesta di modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000

Come ogni anno, anche per il 2000, l'Autorità ha provveduto, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, alla valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento (di seguito, OIR oppure offerta) di Telecom Italia.

L'attività di verifica delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi d'interconnessione alla rete di Telecom Italia riveste una particolare importanza per lo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi finali; l'interconnessione infatti (sia nella modalità cd. di raccolta, per la fornitura di servizi di fonia in *carrier selection* e *preselection*; sia nella modalità cd. di terminazione, per la fornitura di servizi internet) costituisce lo strumento principale utilizzato dagli operatori nuovi entranti, almeno nella prima fase di sviluppo del mercato ed in attesa di un congruo sviluppo di soluzioni infrastrutturali alternative, per fornire servizi in concorrenza con Telecom Italia.

L'Autorità, sin dall'avvio della propria operatività, ha ampiamente utilizzato i propri poteri di valutazione e modifica dell'offerta d'interconnessione di riferimento di Telecom Italia (esercitati con le delibere nn. 1/CIR/99 e 1/00/CIR, rispettivamente in relazione alle offerte del 1998 e 1999) per ridurre progressivamente le condizioni economiche d'offerta dei vari servizi, introdurre nuove prestazioni o ampliarne l'ambito di utilizzabilità e definire nuove disposizioni regolamentari atte a promuovere la concorrenza nel mercato dei servizi finali.

Anche la delibera n. 10/00/CIR (riferita all'offerta 2000), inserendosi nel solco delle precedenti, introduce numerose e rilevanti novità nella disciplina dell'interconnessione; tra esse si segnalano di seguito alcune principali novità di particolare rilievo regolamentare e di conseguente impatto economico.

In primo luogo, si ricorda la riduzione delle condizioni economiche dei servizi di trasporto commutato a livello di SGU e SGT singolo. Le riduzioni situano i valori economici riconosciuti a Telecom Italia per la for-

nitura di tali servizi ad un livello intermedio dei valori della cd. "buona prassi corrente" (definiti sulla base di una media dei prezzi praticati dai tre paesi più virtuosi, a cadenza annuale, dalla Commissione europea, mediante puntuali aggiornamenti della raccomandazione 98/195/CE) e mirano a conseguire una pluralità di obiettivi: in primo luogo, esse costituiscono uno stimolo ad incrementi di efficienza per Telecom Italia, secondo quanto previsto dalla Commissione europea, in attesa che sia introdotto un sistema di calcolo dei costi d'interconnessione a costi correnti e successivamente di tipo LRAIC (*Long Run Average Incremental Costs*, nozione traducibile in italiano in "costi incrementali medi di lungo periodo").

Le riduzioni consentono d'altro canto agli operatori concorrenti di poter realizzare offerte competitive in termini di prezzo, rispetto a quelle praticate da Telecom Italia, soprattutto in relazione ai servizi locali, stimolando nel contempo gli operatori stessi a rendere più capillare la propria presenza sul territorio.

In generale, gli interventi dell'Autorità sulle condizioni economiche hanno condotto nel corso del triennio 1998-2000 a considerevoli riduzioni del costo dei servizi d'interconnessione; in particolare, con riferimento ai servizi di trasporto commutato, tali riduzioni sono stimabili in circa il 50% rispetto ai livelli di partenza.

Un secondo tema di particolare rilievo affrontato in occasione della revisione dell'offerta 2000 è quello della disciplina delle condizioni di accesso da parte di clienti Telecom Italia alle numerazioni non geografiche di altri operatori. Al riguardo, la delibera n. 10/00/CIR ha ribadito il principio generale (già sancito in occasione della valutazione dell'offerta 1999), secondo cui i ricavi di tali servizi spettano integralmente all'operatore titolare della numerazione ed ha previsto in capo a Telecom Italia un obbligo di aggiornare tempestivamente la propria offerta in relazione alle varie numerazioni progressivamente aperte. Tale modalità di attribuzione dei ricavi appare infatti la più idonea per il caso delle numerazioni non geografiche: si tratta infatti di servizi per i quali assumono un particolare rilievo i contenuti informativi (messi a disposizione dall'operatore titolare della numerazione, tramite accordi con soggetti terzi) rispetto alla mera prestazione di trasporto (fornita dall'operatore dalla cui rete origina la chiamata).

Particolarmente rilevanti sono, inoltre, gli interventi per la promozione dei servizi internet: l'Autorità ha innanzitutto richiesto a Telecom Italia la pubblicazione nell'offerta di specifiche condizioni economiche per l'accesso alle nuove numerazioni in decade 7 dedicate a servizi internet (in base al nuovo Piano di numerazione nazionale, approvato con delibera n. 6/00/CIR). Le relazioni tecniche ed economiche tra operatori in merito all'utilizzo delle nuove numerazioni in decade 7 sono successivamente state oggetto di ulteriori approfondimenti a cura dell'Autorità, al fine di consentire agli operatori di replicare l'attuale gamma di soluzioni di *business* attualmente adottate in relazione al traffico Internet.

L'Autorità ha inoltre richiamato il principio generale per cui l'offerta al pubblico da parte di Telecom Italia di nuove soluzioni commerciali debba avere come prerequisito la esistenza di soluzioni di interconnessione che garantiscano pari opportunità agli operatori concorrenti, nel rispetto del principio di non discriminazione; tale principio trova una applicazione particolarmente interessante nel caso di offerte commerciali di accesso ad internet a tariffa *flat*.

Nell'ambito della valutazione dell'OIR 2000, sono infine confluiti anche gli esiti di alcune attività istruttorie strettamente connesse ai temi dell'interconnessione. Sulla base di tali approfondimenti, la delibera n. 10/00/CIR: a) ha disposto l'ampliamento della gamma dell'offerta di collegamenti d'interconnessione e delle funzionalità di centrale connesse, nonché l'introduzione della prestazione cd. di "circuito parziale" in ambito locale (con l'obiettivo di introdurre ulteriori strumenti per la competizione nel mercato dell'accesso); b) ha provveduto alla verifica del grado di concorrenzialità dei servizi di instradamento del traffico internazionale uscente. Le evidenze di tale verifica hanno confermato l'utilità di alcuni strumenti di flessibilità, già introdotti limitatamente ad alcune tratte ritenute maggiormente competitive (le cd. "offerte a prenotazione") ed hanno indotto l'Autorità a continuare il monitoraggio di tale mercato particolarmente dinamico, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un alleggerimento degli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia; c) ha disposto forti riduzioni delle condizioni economiche (anche dell'ordine dell'80% rispetto alle proposte di Telecom Italia) per alcuni servizi necessari alla fornitura della *carrier preselection* e della *Service Provider Portability* (SPP).

2.5.5. La preselezione dell'operatore

La *carrier selection equal access* in modalità di preselezione *(Carrier Preselection* - CPS) è il processo attraverso il quale si consente la scelta di un operatore preselezionato dall'utente per le chiamate: (i) verso altri distretti, internazionali o verso reti mobili, (ii) interne al distretto telefonico.

Tale processo è disciplinato, in via generale, dagli artt. 1 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, nonché dall'art. 9 della delibera n. 1/CIR/99. La CPS, che ha seguito l'introduzione e l'affermazione sul mercato della *carrier selection* in modalità *easy access* (cioè mediante la selezione del codice dell'operatore prima di ogni chiamata) è considerata uno degli strumenti più importanti per il completamento della liberalizzazione del mercato della telefonia vocale. La direttiva 97/33/CE, infatti, non conteneva originariamente norme in materia di *carrier preselection*, ma sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno adottato risoluzioni intese ad integrare la disciplina della fornitura di rete aperta (ONP) con norme in materia di selezione del vettore. Così, con la direttiva 98/61/CE del 24 settembre 1998, la direttiva del 1997 è

stata integrata con alcune disposizioni che prevedono la possibilità per l'abbonato di scegliere l'operatore di telefonia vocale che preferisce utilizzando la preselezione, con la possibilità di disinnestare qualsiasi preselezione componendo un breve prefisso.

Con la delibera n. 3/CIR/99, l'Autorità ha regolato la materia della CPS in maniera dettagliata, stabilendo alcuni criteri e contenuti degli accordi tra operatori ai fini della realizzazione della CPS in modalità effettivamente concorrenziali. L'Autorità ha stabilito, tra l'altro, che: (i) la fornitura del servizio deve avvenire sulla base di accordi bilaterali tra gli operatori, in quanto è necessario il coinvolgimento dell'operatore di accesso – Telecom Italia, (ii), gli accordi devono contenere le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la prestazione, (iii) la volontà inequivocabile dell'utente di avvalersi dei servizi di un operatore diverso dall'operatore di accesso in modalità di preselezione può essere notificata a Telecom Italia o dall'utente stesso o dall'operatore prescelto, anche mediante supporto informatico, (iv) sussistono numerosi obblighi in capo agli operatori – sia l'operatore *incumbent* che gli operatori nuovi – finalizzati a minimizzare le conseguenze negative sui consumatori dell'opzione da loro effettuata per l'operatore nuovo rispetto all'operatore notificato.

Telecom Italia ha già siglato numerosi contratti relativamente al servizio di CPS. Nei confronti di tale contratto tipo l'Autorità è intervenuta (delibere nn. 3/00/CIR e 4/00/CIR) imponendo all'operatore notificato alcune condizioni diverse rispetto a quelle da esso offerte. L'azione dell'Autorità ha principalmente riguardato il numero ed il tempo massimo di attivazione degli ordini di CPS giornalmente evasi da Telecom Italia, i dati necessari alla "lavorazione dell'ordine", il "contributo annuo integrativo" a copertura del margine negativo sul servizio di accesso (che, secondo l'Autorità, non è un costo imputabile in nessun modo al processo di CPS, e che quindi non può essere fatto ricadere sugli operatori preselezionati). Da ultimo, l'Autorità è intervenuta con la delibera n. 8/01/CIR del 16 maggio 2001 introducendo nuove misure volte ad aumentare la capacità di attivazione delle richieste di CPS. Attualmente la CPS registra un andamento estremamente positivo in termini di apertura del mercato, anche delle chiamate locali, con oltre 1,3 milioni di linee preselezionate corrispondenti ad altrettanti abbonati che utilizzano un operatore preselezionato.

2.5.6. Modifiche al Piano di numerazione

L'aumento della concorrenza nei diversi mercati delle telecomunicazioni e l'ampliamento della gamma di servizi che accompagna la crescita del settore richiedono che venga fornita la numerazione adeguata per tutti i servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Il piano di numerazione disciplina, in tal senso, la ripartizione delle risorse di numerazione per le singole tipologie di servizio di rete e di operatore (es.

codici di *easy access*, *equal access* e *customer care*), di servizio finale di telefonia (es. servizi geografici di telefonia fissa, servizi di telefonia mobile), di servizio specifico di telecomunicazioni (es. servizi di emergenza, servizi di addebito ripartito, servizi di numero personale, servizi di emergenza). Il piano delinea, inoltre, le procedure di assegnazione delle risorse di numerazione agli operatori.

La più recente revisione del Piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni (delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000) ha introdotto (art. 21) la numerazione speciale per Internet (cd. numerazione di decade 7), nella quale sono state identificate 3 tipologie generali di numerazioni per l'accesso ad Internet:

– codice 700: numerazione caratterizzata da chiamata telefonica gratuita per il chiamante. Ciò non esclude che l'ISP possa addebitare l'utilizzo della connessione al *backbone* internet mediante carta prepagata o abbonamento;

– codice 701, 702: numerazione con chiamata a carico del chiamante con struttura di tariffazione in funzione della durata della connessione;

– codice 709: numerazione con chiamata a carico del chiamante con struttura di tariffazione di tipo *premium* (ovvero a valore aggiunto).

La delibera (art. 21 comma 4) non ha determinato il rapporto economico di interconnessione tra l'operatore originante la chiamata e l'operatore interconnesso ed ha delegato la definizione di tale rapporto all' Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR).

Con delibera n. 11/00/CIR, tenuto conto della rilevante richiesta di blocchi di numerazione geografica da parte dei nuovi operatori e considerato che la scarsità di risorse di numerazione in molti distretti non permette di soddisfare le richieste pervenute; considerata la necessità di disporre, in tempi brevi, di risorse di numerazione, anche in previsione dell'evoluzione di mercato legata all'accesso disaggregato a livello di rete locale e all'assegnazione delle frequenze per i collegamenti di utente in ambito locale: considerate infine le diverse possibili soluzioni che permettono di aumentare la disponibilità della numerazione geografica nel medio-lungo periodo, l'Autorità ha ritenuto opportuno estendere la lunghezza delle numerazioni nazionali ad undici cifre per le nuove numerazioni di utente, da realizzarsi con l'utilizzazione delle prima cifra "1" dopo l'indicativo di distretto.

Relativamente alle numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali, nel corrente anno si completerà il processo di modifica del piano di numerazione nazionale, previsto dalla citata delibera n. 6/00/CIR, per l'assegnazione dell'arco di numerazione iniziante con la cifra "3" ad esclusivo utilizzo di tali servizi. Dal 1° luglio 2001, quindi, la prima cifra "0" non è più accettata nelle chiamate dirette ai numeri mobili, rimanendo l'arco di numerazione iniziante con "0" ad uso esclusivo delle numerazioni di rete fissa geografiche. Entro il 30 settembre 2001 verranno completati i relativi adeguamenti tecnici delle reti degli operatori.

Tale modifica ha comportato la messa a disposizione di 100 indicativi per le reti mobili nazionali, consentendo con ciò l'assegnazione degli indicativi di numerazione agli operatori nuovi entranti nella telefonia mobile di terza generazione, nonché la disponibilità di un congruo numero di indicativi per le future necessità.

Inoltre, contestualmente all'attività di allineamento delle concessioni, l'Autorità ha reso disponibili una serie di codici brevi in decade 1, precedentemente utilizzati da Telecom Italia, allo scopo di soddisfare le richieste degli operatori nuovi entranti (in particolar modo per i servizi di *customer care*) e di garantire una maggiore equità nell'assegnazione di tali codici, considerata la ridotta disponibilità degli stessi e l'importanza che essi assumono nell'offerta di servizio alla clientela.

2.5.7. La portabilità del numero sulle reti mobili

La portabilità del numero favorisce la realizzazione di un mercato pienamente competitivo. In considerazione dell'ampiezza della clientela radiomobile, l'Autorità ritiene necessario procedere in tempi brevi all' introduzione della portabilità del numero al fine di stimolare il livello di concorrenza del mercato. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, i gestori dei servizi di comunicazione mobile e personale erano tenuti a consentire la portabilità del numero a partire dal 1° luglio 1999. L'Autorità ha confermato tale obbligo - non imposto dalla normativa europea - riservandosi di definire la data di avvio e le modalità di offerta, sicché gli operatori mobili hanno avuto a disposizione un congruo periodo di tempo per pianificare l'introduzione del servizio. In base a quanto dichiarato dai costruttori e come dimostrato dalle esperienze europee, al fine di promuovere un mercato pienamente competitivo è ragionevole stabilire un termine di dieci mesi per l'introduzione della prestazione e garantire al tempo stesso una fase iniziale di introduzione della prestazione anche tenendo conto degli operatori che hanno già adeguato le proprie reti. Pertanto, con delibera n. 12/01/CIR, adottata nel giugno 2001, l'Autorità ha ritenuto necessario, al fine di garantire una graduale introduzione della prestazione, avviare entro il 30 giugno 2001 tutte le procedure per la sua attuazione. In particolare prenderà avvio dall'autunno 2001 una fase iniziale, su un campione di utenza significativo e che riguardi tutti gli elementi distintivi della prestazione. È stata inoltre istituita una apposita unità di monitoraggio che segua puntualmente l'avanzamento della messa in opera della portabilità del numero e riferisca all'Autorità anche circa il calendario, nonché sull'avvio e sulle condizioni di offerta della fase iniziale, compresa la quota minima di attivazioni mensili.

La soluzione tecnica per la prestazione è la seguente:

a) Direct Routing, per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;

b) Onward Routing, per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.

La prestazione di portabilità comprende sia la possibilità per l'utente di mantenere il proprio numero passando ad un differente operatore mobile sia il mantenimento del numero passando a diverso servizio GSM ovvero UMTS.

La prestazione, secondo le modalità tecniche previste dall' art. 1, comma 1, lett. a), della delibera n. 12/01/CIR, diviene operativa entro il 30 aprile 2002.

2.5.8. Concorrenza nel mercato locale e dell'accesso

Nel 2001 matura un ulteriore avanzamento verso la piena apertura alla concorrenza del mercato nazionale delle telecomunicazioni, tramite la concreta attuazione degli obblighi di fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete d'accesso posti in capo a Telecom Italia; il cosiddetto *unbundling* del *local loop*.

Ciò consentirà ai clienti finali di poter scegliere un operatore diverso da Telecom Italia per la fornitura dell'intera gamma dei servizi di telecomunicazioni, ivi compresa la fornitura di servizi d'accesso innovativi a larga banda, tramite l'utilizzo di tecnologie x-DSL.

Già nel corso del 2000, con la delibera n. 2/00/CIR, l'Autorità aveva imposto a Telecom Italia puntuali obblighi di fornitura di servizi di accesso disaggregato alla propria rete locale, anticipando le determinazioni dell'Unione europea (il regolamento comunitario in materia è, infatti, del dicembre 2000) e dei principali paesi europei. La delibera prevede un'ampia gamma di soluzioni tecniche: gli obblighi di fornitura contemplano, oltre al tradizionale doppino telefonico in rame, anche soluzioni di accesso in fibra ottica (ove disponibili), servizi cd. "di prolungamento dell'accesso" (che consentiranno agli operatori concorrenti di pianificare i propri investimenti sul territorio con una certa gradualità), nonché una pluralità di soluzioni per la co-locazione (fisica e virtuale) degli apparati.

L'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno prevedere disposizioni di carattere procedurale e contrattuale, finalizzate ad accelerare i tempi di effettiva operatività dei servizi, e specifici termini per la cessazione degli obblighi di fornitura relativi ad alcuni servizi (accesso in fibra ottica e prolungamento), con l'obiettivo di incoraggiare gli operatori a costruire infrastrutture proprietarie nel medio periodo.

L'esperienza dei pochi paesi che avevano già avviato un percorso di apertura della rete d'accesso dell'*incumbent* (in particolare gli Stati Uniti ed, a livello europeo, la Germania) ha peraltro evidenziato che le principali difficoltà nella apertura del mercato dell'accesso risiedono nella fase attuativa delle determinazioni regolamentari; in particolare, nelle attività di predisposizione degli spazi di co-locazione all'interno delle centrali dell'*incumbent* e, da ultimo, nel raggiungimento di accordi economici soddisfacenti per l'utilizzo di tali spazi. Tali attività, ove non opportunamente supportate da interventi dell'autorità di regolamentazione, ri-

schiano di ritardare considerevolmente l'effettiva presenza sul mercato di offerte concorrenziali ed il conseguente beneficio per la clientela finale.

Tali considerazioni hanno consigliato di approntare una costante e qualificata attività di supporto alle fasi di concreta implementazione degli obblighi; a tale fine, l'Autorità ha istituito, con la delibera n. 5/00/CIR, una specifica unità, con compiti di monitoraggio sulle attività di sperimentazione e sulle fasi di negoziazione e prima attivazione dei servizi.

Nel corso del mese di maggio 2000, Telecom Italia ha sottoposto all'Autorità una offerta di riferimento, recante le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di tali servizi.

A partire dal mese di ottobre 2000, Telecom Italia ha inoltre aperto alla sperimentazione degli operatori un numero limitato di centrali a Roma, Milano e Torino. Nel mese di dicembre 2000, l'Autorità è intervenuta con due delibere: con la delibera n. 13/00/CIR, sono state disposte alcune modifiche alle condizioni tecniche e procedurali dell'offerta di riferimento di Telecom Italia. La delibera ha, inoltre, introdotto una procedura (da ripetere per almeno tre volte, a cadenza quadrimestrale) finalizzata ad individuare, in base alle manifestazioni d'interesse espresse dagli operatori, un numero di siti di centrale (550) sui quali Telecom Italia è tenuta a verificare la possibilità di ospitare apparati degli operatori concorrenti e successivamente, in caso di esito positivo della verifica, a realizzare i lavori civili necessari.

La prima delle tre fasi previste dalla delibera si è conclusa il 21 marzo 2001 ed ha dato esito positivo in relazione a circa 530 siti di centrale (circa il 90% dei 585 presi in esame); i lavori di realizzazione degli spazi di co-locazione sono già stati avviati e sono destinati a concludersi entro la fine del mese di giugno 2001. Tale apertura consentirà agli operatori concorrenti di accedere ad un bacino potenziale di circa 9 milioni di linee telefoniche attestate a tali centrali e dunque di poter competere con Telecom Italia su un bacino potenziale pari a circa 1/3 del totale degli attuali abbonati ai servizi di Telecom Italia.

Le successive due fasi, di cui la prima è in corso, consentiranno l'apertura di un altro migliaio di centrali e renderanno contendibili ulteriori quote di mercato in relazione alle località considerate maggiormente interessanti da parte degli operatori concorrenti.

Con la delibera n. 14/00/CIR, l'Autorità ha disposto alcune modifiche alle condizioni economiche proposte da Telecom Italia in relazione ai servizi di accesso disaggregato. In particolare, sono state previste riduzioni pari a circa il 16% in relazione al prezzo di affitto mensile del doppino in rame (definitivamente fissato a 22.200 lire), per arrivare a riduzioni fino al 70% in relazione ad alcune voci di costo richieste da Telecom Italia per attività di prima attivazione del servizio.

L'attività svolta dall'Autorità in tema di *unbundling* costituisce, per la rapidità delle tempistiche attuative definite e per la innovatività degli strumenti utilizzati, un punto di riferimento per numerosi paesi che si avviano ad introdurre analoghi obblighi; d'altro canto, sia la Commissione

europea (nel sesto rapporto sullo stato d'attuazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni), sia l'Ocse (nella recente revisione del quadro delle riforme regolamentari) hanno evidenziato i positivi risultato ottenuti in Italia nell'apertura del mercato dell'accesso locale.

2.5.9. Il mercato dei circuiti diretti nel corso dell'anno 2000

Nel corso dell'anno 2000, l'Autorità è intervenuta sul mercato delle linee affittate (ovvero dei circuiti diretti analogici e numerici) a più riprese.

Il primo intervento, previsto dalla delibera n. 101/99, si è concluso con l'adozione della delibera n. 389/00/CONS. In particolare, il relativo procedimento ha avuto ad oggetto *"la valutazione e analisi dei costi e delle condizioni economiche relativi ai circuiti di interconnessione e al mercato delle linee affittate"* e si è proposto di produrre una prima razionalizzazione del quadro regolamentare in materia di offerta dei circuiti diretti. Sotto questo profilo, l'Autorità ha preliminarmente provveduto ad individuare quelle tipologie di servizio che risultavano in effetti afferenti all'interconnessione e, quindi, da inquadrare in questa più stringente disciplina. In altri termini, l'Autorità ha deciso di dar luogo a due provvedimenti distinti per ognuno dei mercati indicati, ovvero quello dei circuiti di interconnessione e quello delle linee affittate, per il quale si è provveduto a ridefinire la struttura stessa dell'offerta.

Il mercato delle linee affittate, pertanto, è stato definito come un mercato dei beni intermedi per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni ed è stato suddiviso in due segmenti: linee di breve distanza (circuiti urbani o di accesso, di lunghezza fino a 5 km) e di lunga distanza (trasporto o *backbone*). In particolare, i circuiti di breve distanza sono circuiti urbani che si caratterizzano per capacità uguali o maggiori ai 64 Kbit/s, mentre i circuiti di *backbone* sono circuiti interurbani di lunga distanza che corrono lungo la dorsale nazionale, con capacità uguali o maggiori ai 2 Mbit/s.

Diversamente, i circuiti d'interconnessione costituiscono, in relazione alle diverse modalità tecniche di realizzazione dell'interconnessione ed alle connesse esigenze, un collegamento trasmissivo tra il nodo dell'operatore interconnesso e l'autocommutatore dell'operatore che offre l'interconnessione

Nel corso dell'istruttoria, è stata effettuata un'analisi delle condizioni di mercato, sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda, e i principali elementi che ne sono emersi sono i seguenti.

Il valore complessivo del mercato italiano delle linee affittate è risultato, per il 1998, superiore ai 2400 miliardi di lire, con una previsione di crescita dei ricavi pari al 6% nel periodo 1999-2003.

Dal lato dell'offerta, nel 1999, il mercato è stato caratterizzato da una situazione di sostanziale monopolio dell'*incumbent* (Telecom Italia), con una quota di poco inferiore al 100% del mercato. In particolare, si è ri-

scontrata una presenza del tutto marginale degli operatori nel segmento di mercato dei circuiti di breve distanza (comunque circoscritti alle principali aree urbane), mentre, per il segmento di mercato dei circuiti di lunga distanza, si è riscontrato un certo grado di concorrenza, dovuto all'avvio di investimenti nella costruzione di circuiti di *backbone* da parte di alcuni degli operatori alternativi.

Per quanto riguarda il mercato dei circuiti di breve distanza, nel corso dell'istruttoria è emersa l'importanza di tale segmento che, costituendo il fattore d'accesso al cliente finale, rappresenta una risorsa essenziale al fine dello sviluppo della concorrenza in ambito locale e, di conseguenza, l'elemento necessario all'operatore, al fine di poter offrire servizi di telefonia vocale e di Internet agli utenti. La situazione sul mercato italiano delle linee affittate di breve distanza, caratterizzato da un monopolio di fatto in capo a Telecom Italia, si è pertanto rivelata tale da determinare, da un lato, un impedimento al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel mercato dei servizi finali (con specifico danno per gli operatori di rete, i fornitori di servizi di telecomunicazioni e, quindi, la clientela finale) e, dall'altro, ha costituito un fattore di freno alla diffusione di servizi e applicazioni innovative (quali l'accesso ad Internet ad alta velocità, anche attraverso l'applicazione di tecnologie x-DSL, i servizi multimediali e interattivi e le applicazioni di *e-commerce*), concorrendo così a rallentare, potenzialmente, la diffusione di servizi propri della c.d. "Società dell'informazione".

Dal lato della domanda, il maggiore utilizzatore di linee affittate si è rivelata la clientela finale (62,1%), mentre gli ISP hanno contribuito solo per l'1,8%. Per quanto riguarda gli operatori alternativi, questi hanno rappresentato il 33,4% della domanda di linee affittate. In particolare, gli operatori mobili hanno assorbito il 32,3% della domanda, mentre gli operatori alternativi di rete fissa hanno rappresentato solo l'1,1% della domanda.

Con la delibera n. 389/00/CONS, l'Autorità, oltre a disporre una riduzione del 23,7% dei canoni mensili per l'affitto dei circuiti diretti numerici di capacità fino ai 155 Mbit/s, ha disposto una riorganizzazione della struttura dell'offerta di Telecom Italia, che si è tradotta in: a) una razionalizzazione delle classi di sconto; b) l'unificazione degli ambiti urbani ed interurbani, mediante la definizione di un unico listino in ambito nazionale; c) l'introduzione del criterio unico del calcolo della distanza in linea d'aria per la definizione del prezzo del circuito. Oltre agli interventi indicati, inoltre, l'Autorità ha disposto che Telecom Italia presentasse una nuova offerta dei circuiti diretti analogici e numerici la quale, oltre a rispondere ai requisiti indicati, comprendesse anche un *Service Level Agreement*, al fine di garantire soddisfacenti *standard* di qualità del servizio.

Con la delibera n. 711/00/CONS del 31 ottobre 2000, l'Autorità ha approvato la nuova offerta di linee affittate, proposta da Telecom Italia sulla base delle determinazioni indicate nella delibera n. 389/00/CONS. In particolare, l'intervento dell'Autorità, oltre a verificare la corrispondenza della

nuova offerta presentata alle disposizioni della delibera indicata, si è concentrato sulla determinazione delle condizioni di fornitura e riparazione delle linee affittate indicate nel *Service Level Agreement*, nonché nella identificazione di adeguate penali a carico dell'*incumbent*, con l'obiettivo di garantire un livello di qualità del servizio adeguato al mercato italiano ed in linea con quello degli altri operatori *incumbent* nei principali paesi europei.

In data 14 febbraio 2001, infine, l'Autorità ha avviato un'istruttoria – tuttora in corso – finalizzata a verificare l'opportunità della predisposizione di un'offerta *wholesale* a carico di Telecom Italia dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati.

2.5.10. Condizioni economiche di offerta: l'applicazione del sistema di price cap e relative variazioni

Il sistema di *price cap* fissato con la delibera n. 171/99 (si veda la Relazione Annuale 2000, pp. 87-8) ha avuto nel corso del 2000 il suo primo anno di completa applicazione.

Complessivamente il sistema di *price cap* ha funzionato secondo le aspettative nel corso del 2000, garantendo una riduzione del costo del paniere dei servizi preso a riferimento di circa 486 miliardi, pari ad una riduzione del 2,8% della spesa complessiva per servizi di fonia vocale offerti da Telecom Italia. A seguito del leggero incremento dell'inflazione rispetto all'anno precedente, la variazione attesa per l'anno in corso è di circa 446 miliardi, pari ad una riduzione del 2% della spesa.

Le riduzioni di spesa effettivamente riscontrate dagli utenti di servizi di fonia vocale sono comunque certamente superiori a quelle sopra individuati, in quanto il calcolo sopra effettuato non tiene conto delle maggiori riduzioni di cui gli utenti hanno potuto beneficiare attraverso la sottoscrizione di "pacchetti tariffari" offerti dalla stessa Telecom Italia o la sottoscrizione di abbonamenti con altri gestori di servizi di fonia vocale.

Nel corso del 2000, e più precisamente nel mese di dicembre, il sistema di price cap ha subito alcune modifiche a seguito dell'approvazione della delibera n. 847/00/CONS.

Con tale delibera, dopo un anno di attuazione del sistema di *price cap* fissato con la delibera n. 171/99:

– sono state apportate alcune variazioni al sistema di verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali fissati con tale sistema;

– è stato ridotto - da 90 a 30 giorni - il tempo di valutazione da parte dell'Autorità delle proposte di variazione dei prezzi trasmesse da Telecom Italia;

– è stato variato, per l'anno 2001, il valore di uno dei sotto-vincoli fissati nell'ambito di tale sistema, quello relativo agli incrementi complessivi di ricavi per canoni e contributi permesso a Telecom Italia, per il quale il vincolo di variazione massima annuale è passato da IPC (indice dei prezzi al consumo) + 1% a IPC + 6%.